



№ 5662/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Ca + Et

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Concordato Preventivo - Mutuo contratto dal debitore - Per effettuare il deposito ex art. 163, n. 4, LF - Successivo fallimento - Credito del mutuante - Precedibilità - Esclusione - Fondamento.

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Ud. 21/11/2016 - CC.

FRANCESCO

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

R.G.N. 18933/2015

ANTONIO GENOVESE

Ca. 5662

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18933-2015 proposto da:

IMMOBILIARE BORGOMANERI S.R.L., P.I. 00187800123, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato CARMINE FERRO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

10033
16

FALLIMENTO IMMOBILIARE NUOVA VENEGONI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, emesso e depositato il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESI.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con decreto in data 10 giugno 2015, comunicato il 22 luglio 2015, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Immobiliare Nuova Venegoni Srl proposta dalla Immobiliare Borgomaneri Srl avverso l'ammissione in via chirografaria del credito di euro 52.000,00, oltre interessi, da essa vantato per finanziamento versato alla Immobiliare Nuova Venegoni in data 12 dicembre 2013, successivamente all'ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo, al fine di consentirle di depositare l'acconto per le spese della procedura. Ha dedotto l'opponente Immobiliare Borgomaneri che il credito da finanziamento doveva essere ammesso quale credito prededucibile ex artt. 182 *quater* e 111, secondo comma, l.f. in quanto sorto in funzione dell'esecuzione della procedura di concordato preventivo concorsuale ex art. 161, sesto comma, l.f., che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento di cui alla sentenza in data 25 giugno 2014.

Il Tribunale motivava il rigetto dell'opposizione osservando che la fattispecie in esame doveva essere regolata dal secondo comma dell'art. 182 *quater* l.f., trattandosi di finanziamento erogato in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la Immobiliare Borgomaneri Srl, con atto notificato il 30 luglio 2015, sulla base di tre motivi, con i quali

lamenta la violazione degli artt. 182 *quater*, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, l.f.

La Curatela non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il ragionamento svolto dal ricorrente (contro quello contenuto nel decreto impugnato) non è in armonia con quanto già affermato da questa Corte sulla prededucibilità, nel successivo fallimento, dei crediti nascenti da obbligazioni contratte dall'imprenditore nel corso della procedura di concordato preventivo, in relazione all'ipotesi di finanziamento funzionale al deposito delle spese della procedura (Cass., Sez. 1, sentenza n. 13056 del 2002): «Con riferimento all'ipotesi di concordato preventivo cui abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, il credito relativo a mutuo contratto, con l'autorizzazione del giudice delegato, dall'imprenditore (...), per effettuare il deposito (ai sensi dell'art. 163, n. 4, l.f.) della somma necessaria per le spese della procedura di concordato, non costituisce debito di massa, ma debito contratto dall'imprenditore nel suo esclusivo interesse e, come tale, non può essere soddisfatto in prededuzione, atteso che il predetto deposito non si identifica, agli effetti dell'art. 111, n. 1, l.f., con le spese del procedimento che lo stesso mira a soddisfare, né il mutuo a tal fine stipulato è riconducibile ai debiti contratti per la gestione della procedura, a nulla rilevando l'autorizzazione concessa dal giudice delegato, la quale è volta semplicemente a porre la massa dei creditori anteriori al riparo dai pregiudizi derivanti dall'indiscriminata assunzione di nuove obbligazioni da parte del debitore, e non trasforma, dunque, l'operazione di finanziamento dell'imprenditore in debito contratto, nell'interesse dei creditori, dagli organi della procedura per la gestione della stessa».

Stante la riferita funzionalizzazione del finanziamento in questione, non può convenirsi con l'ampia latitudine del concetto di «esecuzione del concordato» ex art. 182 *quater*, primo comma, l.f. sostenuta dalla ricorrente. In disparte la considerazione che il tenore dell'art. 163, ultimo comma, l.f., sugli effetti del mancato deposito della quota di spese necessarie per la procedura, milita per la riferibilità dell'adempimento alla sorte della domanda di ammissione al concordato (secondo comma dell'art. 182 *quater* l.f.), non all'esecuzione dello stesso (primo comma), ciò che veramente rileva è - come del resto evidenziato anche dal Tribunale - la tutela della *par condicio creditorum* e la connessa esigenza della preventiva conoscibilità del finanziamento in questione da parte dei creditori

per la valutazione del beneficio per i medesimi (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 25589 del 2015).

A tal fine sovviene dunque il secondo comma dell'art. 182 quater l.f., che ammette in prededuzione i crediti derivanti da finanziamenti effettuati «in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo» - tale essendo quello finalizzato al deposito delle spese - purché alle specifiche condizioni ivi previste. In tali sensi, recentemente questa Corte (Cass., Sez. 1, sentenza n. 9995 del 2016; si v. anche Cass., Sez. 1, sentenza n. 3581 del 2011, nella quale si evidenzia la funzione liquidatoria del concordato, rispetto alla quale la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del debitore è estranea, in quanto meramente eventuale) ha ancora affermato che in tema di opposizione allo stato passivo, i crediti rimasti insoluti fino al fallimento della società ammessa al concordato possono essere soddisfatti in prededuzione, ex art. 111 l.fall., nel successivo fallimento, ove siano esposti già nel piano analitico allegato alla proposta, «secondo un principio generale che può ricavarsi dall'art. 182 quater, comma 2, l.f., atteso che solo una preventiva indicazione in seno alla proposta concordataria del novero e dell'ammontare dei "debiti della massa" consente ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni sulla sua convenienza, nonché di formulare una ragionevole prognosi sulle possibilità di effettivo adempimento».

Tale principio, nel chiarire i nessi applicativi tra gli artt. 111 e 182 quater l.f., conduce altresì a ritenere non condivisibili le argomentazioni svolte al riguardo dalla ricorrente.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c..».

*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso deve essere respinto perché infondato, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;

che, alla reiezione del ricorso, non avendo l'intimata curatela svolto difese in questa fase del giudizio, consegue il solo raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte,

Respinge il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge

n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Massimo Dogliotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. - 7 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA